



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 25 ottobre 2013 n.143

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 23 ottobre 2013;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA  
REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Allegato A), fatta a Parigi il 9 dicembre 1948, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 ottobre 2013/1713 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Gian Carlo Venturini*

# **Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide**

Approved by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948

Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII

*The Contracting Parties,*

*Having considered* the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world,

*Recognizing* that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity, and

*Being convinced* that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required,

*Hereby agree as hereinafter provided:*

## **Article I**

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

## **Article II**

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- ( a ) Killing members of the group;
- ( b ) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- ( c ) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- ( d ) Imposing measures intended to prevent births within the group;
- ( e ) Forcibly transferring children of the group to another group.

### **Article III**

The following acts shall be punishable:

- ( a ) Genocide;
- ( b ) Conspiracy to commit genocide;
- ( c ) Direct and public incitement to commit genocide;
- ( d ) Attempt to commit genocide;
- ( e ) Complicity in genocide.

### **Article IV**

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.

### **Article V**

The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention, and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in article III.

### **Article VI**

Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.

### **Article VII**

Genocide and the other acts enumerated in article III shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition.

The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force.

### **Article VIII**

Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in article III.

#### **Article IX**

Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

#### **Article X**

The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948.

#### **Article XI**

The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly.

The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid.

Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article XII**

Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.

#### **Article XIII**

On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the Secretary-General shall draw up a procès-verbal and transmit a copy thereof to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article XI.

The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.

Any ratification or accession effected subsequent to the latter date shall become effective on the ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession.

#### **Article XIV**

The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force.

It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as have not denounced it at least six months before the expiration of the current period.

Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article XV**

If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective.

#### **Article XVI**

A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General.

The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

#### **Article XVII**

The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States contemplated in article XI of the following:

( a ) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with article XI;

- ( b ) Notifications received in accordance with article XII;
- ( c ) The date upon which the present Convention comes into force in accordance with article XIII;
- ( d ) Denunciations received in accordance with article XIV;
- ( e ) The abrogation of the Convention in accordance with article XV;
- ( f ) Notifications received in accordance with article XVI.

### **Article XVIII**

The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations.

A certified copy of the Convention shall be transmitted to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article XI.

### **Article XIX**

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force.

**Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio**

Adottato dalla Risoluzione 260 (III) A dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948.

Entrata in vigore: 12 gennaio 1951, ai sensi dell'articolo 13

*Le Alte Parti Contraenti,*

*considerando che* l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946, ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile,

*riconoscendo che* il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità, e

*convinte che* la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

*convengono quanto segue:*

**Articolo 1**

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

**Articolo 2**

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- (a) uccisione di membri del gruppo;
- (b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- (c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- (d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;

(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

### **Articolo 3**

Saranno puniti i seguenti atti:

- (a) il genocidio;
- (b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- (c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- (d) il tentativo di genocidio;
- (e) la complicità nel genocidio.

### **Articolo 4**

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo 3 saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

### **Articolo 5**

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo 3.

### **Articolo 6**

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo 3 saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

### **Articolo 7**

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo 3 non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

## **Articolo 8**

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo 3.

## **Articolo 9**

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo 3, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

## **Articolo 10**

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

## **Articolo 11**

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea Generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

## **Articolo 12**

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

### **Articolo 13**

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario Generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo 11.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

### **Articolo 14**

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

### **Articolo 15**

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

### **Articolo 16**

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

### **Articolo 17**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo 11:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo 11;
- b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo 12;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo 13;
- d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 14;
- e) l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo 15;
- f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo 16.

### **Articolo 18**

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo 11.

### **Articolo 19**

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.